
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Impugnazione di cartella esattoriale: giurisdizione del giudice ordinario se l'ente erogatore del servizio agisce in forza di un rapporto contrattuale

Va confermato il principio secondo cui spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il Consorzio di Bonifica, nella specie ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile, abbia agito nei confronti dell'utente per il recupero delle somme dovute per l'utilizzazione del servizio medesimo; ciò perché in tal caso l'ente non agisce nell'esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale, che nemmeno comporta l'iscrizione dell'utente al Consorzio.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.7.2015, n. 14557

...omissis...

Con il primo motivo, il xxxxxx censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 con errata pronuncia in punto Giurisdizione e difetto di motivazione.

Deduce che la Giurisdizione va determinata, non già sulla base del mezzo di esazione, bensì in relazione alla natura della pretesa, ragion per cui, nel caso, non sussistendo contrasto in ordine alla natura contrattuale del rapporto, la Giurisdizione è quella del giudice ordinario.

Deduce, altresì, che, nel caso, non viene in rilievo il potere impositivo del Consorzio, che afferisce ai contributi gravanti sui titolari delle proprietà consorziate, bensì la titolarità di una utenza di acqua potabile, disciplinata convenzionalmente.

Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3 - Difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente circa fatti controversi e decisivi. Si evidenzia l'assoluta insufficienza della motivazione, dalla quale non si evincono i fatti e gli elementi che hanno indotto la CTR alla rassegnata decisione, stante, peraltro, gli elementi di conoscenza, offerti dalla decisione dei Giudici di primo grado, alla cui stregua, l'originario ricorso era stato ritenuto e dichiarato fondato.

Nello esaminare il primo motivo del ricorso, che attiene alla preliminare questione di giurisdizione, il Collegio rileva che l'impugnata sentenza della CTR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Tributario "in ordine ai tributi consortili", "in considerazione dell'ampliamento della giurisdizione tributaria", per effetto "dell'art. 2 della Legge Finanziaria del 2002 e della giurisprudenza formatasi sul punto" (SS.UU. n. 6487/2002).

Statuendo e motivando nei termini indicati, la CTR ha fatto malgoverno del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il Consorzio di xxxxxa, nella specie ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile, abbia agito nei confronti dell'utente per il recupero delle somme dovute per l'utilizzazione del servizio medesimo"; ciò perchè "in tal caso l'ente non agisce nell'esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale, che nemmeno comporta l'iscrizione dell'utente al Consorzio" (Cass. SS.UU. n. 11720/2010; cfr. Cass. n. 13775/2002).

In applicazione del trascritto principio, che il Collegio condivide e cui intende dare continuità, va accolto il primo motivo del ricorso e va, quindi, cassata la decisione della CTR, che non risulta in linea con lo stesso, nonchè riconosciuto e dichiarato che spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia di che trattasi, avente ad oggetto il preteso pagamento di acqua ad uso domestico, erogata in relazione ad un immobile del P.. Il secondo mezzo, va dichiarato assorbito. Avuto riguardo al difforme esito del giudizio, innanzi ai giudici di merito, ed all'epoca del consolidarsi dell'applicato principio, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate.

p.q.m.

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa in relazione al mezzo accolto ed afferma la giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere della causa di che trattasi. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 giugno 2015.